



## Ufficio circondariale marittimo di Agropoli

### Ordine del Giorno n.64/SCU2017

**Argomento:** Modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni al comando ed alla condotta di unità da diporto per la navigazione entro dodici miglia dalla costa ovvero senza alcun limite di distanza dalla stessa.

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), in qualità di Comandante dell'Ufficio circondariale marittimo di Agropoli,

**Visto:** l'articolo 39 del decreto legislativo 8 luglio 2005, n.171 "*Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172*";

**Visto:** il decreto 29 luglio 2008, n.146 "*Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, recante il codice della nautica da diporto*";

**Visti:** gli articoli 9, comma 5, 15 e 16 nonché gli Allegati D, E ed F del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n.431 "*Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche*";

**Visto:** il decreto ministeriale 4 ottobre 2013 "*Disciplina, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del decreto 29 luglio 2008, n. 146, dei programmi e delle modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C, di cui agli articoli 25, 26 e 27 del medesimo decreto*", che introduce la metodica a quiz per lo svolgimento degli esami di patente nautica e tenuto conto che, ex articolo 11, comma 1, l'entrata in vigore del nuovo regime è rimandata al giorno di entrata in vigore del decreto direttoriale previsto all'articolo 9 del decreto suddetto;

**Vista:** la circolare n.261299 in data 4 marzo 1998 del Ministero dei Trasporti e della navigazione – Direzione Generale Naviglio, con cui sono fornite direttive applicative anche riguardo alla prova di carteggio;

**Visto:** il dispaccio n.310091 in data 21 dicembre 1999 del Ministero dei Trasporti e della navigazione in materia di esami a quiz;

**Vista:** la circolare protocollo n.20750 in data 28 dicembre 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante disposizioni in materia di sperimentazione delle nuove modalità di esame a quiz delle patenti

nautiche;

- Visto:** il dispaccio protocollo n.7946 in data 15 maggio 2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante adempimenti successivi alla sperimentazione delle nuove modalità a quiz della prova teorica degli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, con il quale il predetto Dicastero esprime il proprio nulla osta all'adozione dei quiz già in uso a normativa vigente presso alcuni Uffici marittimi;
- Visto:** il dispaccio n.13809 in data 06 agosto 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in materia di disponibilità e uso commerciale delle unità da diporto impiegate nell'attività di scuola nautica;
- Visto:** il dispaccio n.2626 in data 10 febbraio 2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, esteso dal Comando generale del Corpo delle capitanerie con nota n.26777 in data 10 marzo 2015, con il quale si autorizzava l'uso, anche presso altri Uffici, dell'applicativo *software* per lo svolgimento della prova teorica degli esami di patente nautica mediante quiz, in uso presso la Direzione marittima di Genova.
- Visto:** il proprio Ordine del Giorno n.4/2014 in data 29 novembre 2014, disciplinante il procedimento di composizione/ costituzione delle commissioni di esame di cui all'articolo 29 del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146;
- Visto:** il proprio Ordine del Giorno n.10/2015/SCU in data 16.10.2015;
- Considerato:** che l'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n.431 sopra richiamato, prevede per la prova teorica la possibilità di ricorrere a "questionari d'esame";
- Considerato:** che la metodica a quiz consente un accertamento oggettivo e permette di snellire/ridurre i tempi di svolgimento delle prove d'esame e quindi eleva, nello specifico, l'efficienza dell'azione amministrativa mantenendone immutati i sottesi criteri di oggettività, casualità ed efficienza;
- Ritenuto:** anche opportuno, pertanto, nelle more della definitiva attuazione del decreto ministeriale 4 ottobre 2013 in premessa, di tenere le sedute d'esame, valide ai fini del conseguimento delle patenti nautiche di categoria "A" e "C" entro le dodici miglia e senza alcun limite di distanza dalla costa, adottando la metodologia di esame a quiz, nonché ritenuto opportuno dettare disposizioni, integrative della normativa in premessa, che disciplinino nel dettaglio le modalità di svolgimento degli esami stessi, allo scopo di ridurre i tempi di svolgimento delle relative prove, comunque nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa,

## DECRETA

### Articolo 1

#### (sedute di esame)

1. Le sedute ordinarie per lo svolgimento delle sessioni di esame per il conseguimento delle patenti nautiche sono svolte nei giorni da lunedì a venerdì.
2. Le sedute di esame sono svolte presso la sede di questo Ufficio circondariale marittimo, sita nel Comune di Agropoli (SA), in via Porto n.15, ovvero presso altra sede nei casi di cui all'articolo 44 del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146 citato in premessa.
3. Il candidato si presenta all'esame munito di un documento di riconoscimento in corso di validità e del materiale nautico di cui al successivo articolo 4, comma 1. Il verbale d'esame è aperto dall'appello nominale dei candidati cui segue l'identificazione dei presenti e la verbalizzazione di quelli assenti. Eseguite le operazioni di identificazione dei candidati, si procede allo svolgimento delle prova teorica. Inoltre il candidato dovrà mettere a disposizione della Commissione Esaminatrice idonea unità da diporto abilitata alla navigazione per cui è stata richiesta la patente. Il candidato che, all'atto della prova teorica, non renda disponibile l'unità con cui intende svolgere la prova pratica non è ammesso a sostenere gli esami. Di tale circostanza si fa espressa nota sul verbale d'esame.
4. La prova pratica inizia nel momento in cui, su invito dell'esaminatore unico ovvero del presidente della commissione, il soggetto responsabile della condotta dell'unità impiegata per la prova pratica, mantenendo il comando della medesima, lascia al candidato l'esecuzione delle manovre richieste dall'esaminatore unico ovvero dal presidente della commissione nonché dall'esperto velista per la prova di vela, e termina con la dichiarazione pubblica dell'esito della prova pronunciata dallo stesso esaminatore unico ovvero presidente della commissione.
5. L'esame per il conseguimento delle patenti nautiche è pubblico. Al fine di non interferire sullo svolgimento delle prove teoriche, la Commissione deve garantire il massimo silenzio in aula esami ed allontanare chi non si attenga a tale disposizione. La Commissione, eseguito il controllo degli elaborati, invita il candidato per comunicargli l'esito della prova nonché fornirgli le opportune spiegazioni tecniche sugli errori eventualmente commessi.

### Articolo 2

#### (patenti di categoria "A" e "C" entro le dodici miglia dalla costa)

1. Le prove d'esame per il conseguimento delle abilitazioni al comando e alla condotta di unità da diporto per la navigazione entro dodici miglia dalla costa sono svolte, in base al previsto programma, secondo le seguenti modalità:

- a) una “PROVA TEORICA”, sostenuta dinanzi alla Commissione composta ai sensi dell’articolo 29 del decreto 29 luglio 2008, n.146, che è svolta anche con ricorso a strumenti nautici, didattici e questionari d’esame per accertare il grado di conoscenza delle materie tecniche, scientifiche e marinaresche del candidato, per un’uniforme formulazione del giudizio (ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n.431), che è articolata in due fasi:
- a.1) la prima fase della prova teorica consiste nella risoluzione del Questionario Base, somministrato tramite schede di esame, articolato su venti domande; ciascuna domanda presenta tre alternative di risposta delle quali una sola è esatta. Per lo svolgimento della prima fase della prova teorica è concesso un tempo massimo di trenta minuti. Per il superamento della prima fase della prova teorica è ammesso un numero massimo di tre errori; in tal caso il candidato accede alla seconda fase della prova teorica. Con il quarto errore il candidato è giudicato non idoneo ed è escluso dall’esame. La risposta non data è computata come risposta errata. La risposta ritenuta esatta è indicata apponendo chiaramente una “X” nell’apposito spazio. A fianco della risposta data, a seconda che sia corretta ovvero errata, l’Esaminatore vi appone rispettivamente un “SI” ovvero “NO”;
- a.2) nella seconda fase della prova teorica il candidato deve dimostrare di saper leggere una carta nautica, di saper posizionare un punto sulla carta conoscendo le sue coordinate geografiche e di saper leggere le coordinate geografiche di un punto, nonché di conoscere gli elementi di navigazione stimata (calcolo rotta, velocità, distanza, tempo), il sistema di coordinate secondo la proiezione di Mercatore, il calcolo dell’autonomia in relazione alla potenza del motore ed alla quantità residua di carburante. Per lo svolgimento della seconda fase della prova teorica è concesso un tempo massimo di quindici minuti. La seconda fase della prova teorica è superata se gli esercizi proposti sono correttamente eseguiti e risolti; in tal caso il candidato accede alla “PROVA PRATICA”. Il candidato che non supera la seconda fase della prova teorica è giudicato non idoneo ed è escluso dall’esame;
- b) il candidato che supera la “PROVA TEORICA” è ammesso alla “PROVA PRATICA”, la quale può essere effettuata in mare, nei laghi o, per l’abilitazione a motore, nei fiumi ed è articolata come segue:
- b.1) solo motore:
- b.1.1) è sostenuta dinanzi ad un Esaminatore. Durante la prova pratica deve essere presente a bordo, accanto al candidato, un soggetto responsabile abilitato al comando dell’unità da diporto utilizzata per lo svolgimento dell’esame;

- b.1.2) l'unità da diporto a motore, da utilizzare per la prova, riconosciuta idonea ai sensi dell'art. 15, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n.431 richiamato in premessa, deve essere coperta dall'assicurazione per gli eventuali danni causati alle persone imbarcate ed ai terzi, in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e con quelle in materia di uso commerciale delle unità da diporto. Il candidato, se persona diversa dal legittimo titolare dell'unità da diporto, deve presentare idonea documentazione da cui risulti che l'unità è stata concessa in temporaneo uso gratuito o noleggiata per l'effettuazione dell'esame di patente nautica. Allo scopo di verificare i suddetti requisiti, la Commissione accerta la regolarità dei documenti prescritti e della polizza assicurativa prima di iniziare l'esame pratico;
- b.1.3) durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper condurre l'unità alle diverse andature, effettuando con prontezza d'azione e capacità, le manovre necessarie, l'ormeggio e il disormeggio dell'unità, il recupero di uomo in mare, i preparativi per fronteggiare il cattivo tempo e l'impiego delle dotazioni di sicurezza, dei mezzi antincendio e di salvataggio;
- b.2) vela/motore:
- b.2.1) è sostenuta dinanzi ad un Esaminatore assistito dall'esperto velista per lo svolgimento della prova teorica e pratica di navigazione a vela. Durante la prova pratica deve essere presente a bordo, accanto al candidato, un soggetto responsabile abilitato al comando dell'unità da diporto utilizzata per lo svolgimento dell'esame;
- b.2.2) l'unità da diporto a vela con motore ausiliario, da utilizzare per la prova, riconosciuta idonea ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n.431 richiamato in premessa, deve essere coperta dall'assicurazione per gli eventuali danni causati alle persone imbarcate ed ai terzi, in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e con quelle in materia di uso commerciale delle unità da diporto. Il candidato, se persona diversa dal legittimo titolare dell'unità da diporto, deve presentare idonea documentazione da cui risulti che l'unità è stata concessa in temporaneo uso gratuito o noleggiata per l'effettuazione dell'esame di patente nautica. Allo scopo di verificare i suddetti requisiti, la Commissione accerta la regolarità dei documenti prescritti e della polizza assicurativa prima di iniziare l'esame pratico;
- b.2.3) oltre a quanto previsto al punto b.1.3) del precedente paragrafo b.1) di questo articolo, il candidato deve dimostrare di conoscere la teoria della vela, nonché le attrezzature e le manovre delle imbarcazioni a vela. Durante la prova



pratica può essere richiesto al candidato di eseguire nodi marini (gassa d'amante, piano, bandiera, matafione, semplice, margherita, ecc.) nonché di rispondere ad alcune domande che l'Esaminatore ritenga opportuno porre ai fini della valutazione dell'esame in conformità al programma ministeriale;

2. Il candidato è giudicato "idoneo" se ha superato entrambe le "PROVE".
3. Il candidato in possesso dell'abilitazione, limitata alle sole unità a motore, per il comando e la condotta di imbarcazioni da diporto entro le dodici miglia dalla costa, deve superare la prova di vela per conseguire l'integrazione dell'abilitazione a vela entro le dodici miglia dalla costa.

### Articolo 3

#### (patenti di categoria "A" e "C" senza alcun limite dalla costa)

1. Le prove d'esame per il conseguimento delle abilitazioni al comando e alla condotta delle unità da diporto per la navigazione senza alcun limite dalla costa sono svolte, in base al previsto programma, secondo le seguenti modalità:
  - a) una "PROVA TEORICA", sostenuta dinanzi alla Commissione composta ai sensi dell'articolo 29 del decreto 29 luglio 2008, n.146, che è svolta con ricorso a strumenti nautici, didattici e questionari d'esame per accertare il grado di conoscenza delle materie tecniche, scientifiche e marinaresche del candidato, per una uniforme formulazione del giudizio (ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n.431), articolata in due fasi:
    - a.1.) la prima fase della prova teorica consiste nella risoluzione di un questionario nel quale la risposta ritenuta esatta è indicata apponendo chiaramente una "X" nell'apposito spazio; a fianco della risposta data, a seconda che sia corretta ovvero errata, la Commissione vi appone rispettivamente un "SI" ovvero "NO". La risposta non data è computata come risposta errata. Il questionario è strutturato come segue:
      - a.1.1) nel caso di candidato già titolare di abilitazione al comando e alla condotta di unità da diporto entro le dodici miglia dalla costa, l'esame integrativo teorico consiste nella risoluzione del Questionario Integrazione, somministrato tramite schede di esame, articolato su tredici domande vertenti sulle materie non comprese nel programma di esame previsto per l'abilitazione posseduta; ciascuna domanda presenta tre alternative di risposta delle quali una sola è esatta. Per lo svolgimento della prova è concesso un tempo massimo di venti minuti. Per il superamento della prima fase della prova teorica è ammesso un numero massimo di due errori; in tal caso il candidato accede alla seconda

fase della prova teorica. Con il terzo errore il candidato è giudicato non idoneo ed è escluso dall'esame;

- a.1.2) nel caso di candidato non titolare di abilitazione al comando e alla condotta di unità da diporto entro le dodici miglia dalla costa, l'esame teorico consiste nella risoluzione del Questionario Base, di cui al precedente articolo 2, comma 1, punto a.1), e del Questionario Integrazione, di cui al precedente punto a.1.1), somministrati tramite schede d'esame, per un totale di trentatré domande complessive; ciascuna domanda presenta tre alternative di risposta delle quali una sola è esatta. Il Questionario Base ed il Questionario Integrazione sono somministrati in un'unica soluzione. Per lo svolgimento della prima fase della prova teorica è concesso un tempo massimo complessivo di cinquanta minuti. Per il superamento della prima fase della prova teorica è ammesso sul Questionario Base un numero massimo di tre errori e sul Questionario Integrazione un numero massimo di due errori; in tal caso il candidato accede alla seconda fase della prova teorica. Con il quarto errore commesso nel Questionario Base oppure con il terzo errore commesso nel Questionario Integrazione, il candidato è giudicato non idoneo ed è escluso dall'esame;
- a.2) la seconda fase della prova teorica consiste nel somministrare al candidato un compito di carteggio e di calcolo sulla navigazione costiera. Per lo svolgimento della seconda fase della prova teorica è concesso un tempo massimo di sessanta minuti. La seconda fase della prova teorica è superata se gli esercizi proposti nel compito sono correttamente eseguiti e risolti; in tal caso il candidato accede alla "PROVA PRATICA". Il candidato che non supera la seconda fase della prova teorica è giudicato non idoneo ed è escluso dall'esame.
- b) il candidato che supera la "PROVA TEORICA" è ammesso alla PROVA "PRATICA", la quale è effettuata in mare ed è articolata come segue:
- b.1) solo motore:
- b.1.1) è sostenuta dinanzi alla Commissione composta dal presidente e dal membro. Durante la prova pratica deve essere presente a bordo, accanto al candidato, un soggetto responsabile abilitato al comando dell'unità da diporto utilizzata per lo svolgimento dell'esame;
- b.1.2) l'unità da diporto a motore da utilizzare per la prova deve essere riconosciuta idonea ed iscritta nei registri ed appartenente alla categoria per la quale si richiede l'abilitazione ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n.431 richiamato in premessa, nonché deve essere coperta dall'assicurazione per gli eventuali danni causati alle persone imbarcate ed ai terzi, in regola con le vigenti disposizioni in materia

di sicurezza e con quelle in materia di uso commerciale delle unità da diporto. Il candidato, se persona diversa dal legittimo titolare dell'unità da diporto, deve presentare idonea documentazione da cui risulti che l'unità è stata concessa in temporaneo uso gratuito o noleggiata per l'effettuazione dell'esame di patente nautica. Allo scopo di verificare i suddetti requisiti, la Commissione accerta la regolarità dei documenti prescritti e della polizza assicurativa prima di iniziare l'esame pratico;

b.1.3) durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper condurre l'unità alle diverse andature, effettuando con prontezza e capacità d'azione le manovre necessarie, l'ormeggio ed il disormeggio, il recupero di uomo in mare, i preparativi necessari per fronteggiare il cattivo tempo e l'impiego delle apparecchiature tecniche per la navigazione, delle dotazioni di sicurezza e dei mezzi di salvataggio e antincendio;

b.2) VELA/MOTORE:

b.2.1) è sostenuta dinanzi alla Commissione, composta dal presidente e dal membro, integrata dall'esperto velista per lo svolgimento della prova teorica e pratica di navigazione a vela;

b.2.2) l'unità da diporto a vela con motore ausiliario, da utilizzare per la prova, deve essere riconosciuta idonea ed essere iscritta nei registri ed appartenente alla categoria per la quale si richiede l'abilitazione ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n.431 richiamato in premessa, nonché deve essere coperta dall'assicurazione per gli eventuali danni causati alle persone imbarcate ed ai terzi, in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e con quelle in materia di uso commerciale delle unità da diporto. Il candidato, se persona diversa dal legittimo titolare dell'unità da diporto, deve presentare idonea documentazione da cui risulti che l'unità è stata concessa in temporaneo uso gratuito o noleggiata per l'effettuazione dell'esame di patente nautica. Allo scopo di verificare i suddetti requisiti, la Commissione accerta la regolarità dei documenti prescritti e della polizza assicurativa prima di iniziare l'esame pratico;

b.2.3) oltre a quanto previsto al punto b.1.3) del precedente paragrafo b.1) di questo articolo, il candidato deve dimostrare di conoscere la teoria della vela nonché le attrezzature e le manovre delle imbarcazioni a vela. Durante la prova pratica può essere richiesto al candidato di eseguire nodi marini (gassa d'amante, piano, bandiera, matafione, semplice, margherita, ecc.) nonché di rispondere ad alcune domande che la Commissione ritenga opportuno porre ai fini della valutazione dell'esame in conformità al programma ministeriale;

2. Il candidato è giudicato "idoneo" se ha superato entrambe le "PROVE".



3. Il candidato in possesso dell'abilitazione, limitata alle sole unità a motore, per il comando e la condotta di imbarcazioni da diporto per la navigazione senza alcun limite dalla costa, deve superare la prova di vela per conseguire l'integrazione dell'abilitazione a vela senza alcun limite dalla costa.
4. Il candidato in possesso dell'abilitazione al comando e alla condotta di imbarcazioni da diporto entro le dodici miglia dalla costa, per conseguire l'abilitazione al comando e alla condotta di imbarcazioni da diporto senza alcun limite, deve superare la prova integrativa teorica sugli argomenti non compresi nel programma d'esame prescritto per l'abilitazione posseduta.

#### **Articolo 4 (disposizioni finali)**

1. Per lo svolgimento dell'esercizio sugli elementi essenziali di navigazione stimata e costiera e sul sistema di coordinate secondo la proiezione di Mercatore ovvero per lo svolgimento dell'esercizio di carteggio e di calcolo sulla navigazione costiera nonché astronomica, il candidato deve presentarsi con il materiale occorrente per sostenere la prova (squadrette nautiche, compasso, matita, gomma nonché tavole nautiche conformi all'omologa pubblicazione I.I.3070 edita dall'Istituto Idrografico della Marina Militare).
2. Ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'Allegato E, para 7, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n.431 nonché della circolare n.261299 in data 4 marzo 1998 in premessa, relativamente all'esercizio di carteggio nautico, prevista dal programma di esame per patente senza alcun limite dalla costa, il tema assegnato ed il compito svolto sono acquisiti al fascicolo del candidato.
3. Durante lo svolgimento della prova teorica è ammesso l'uso della calcolatrice; non è permesso l'uso di cellulari, *smartphone*, *tablet* o di altre apparecchiature elettroniche né la consultazione di libri, testi, manuali e di pubblicazioni diverse dalle tavole nautiche ovvero da quelle consentite dalla Commissione.
4. Le prove teoriche e pratiche sono terminate nel giorno stabilito dal calendario. In caso di sospensione della prova pratica, decisa dalla Commissione d'esame, per sfavorevoli condizioni meteo-marine ovvero per motivi di forza maggiore, l'ufficio patenti nautiche comunica tempestivamente ai candidati interessati la nuova data d'esame.
5. Un *software* in dotazione seleziona dal *database* i singoli quesiti generando, in formato ".pdf", i questionari ed i relativi correttori per il controllo dei test da somministrare ai candidati al conseguimento della patente nautica abilitante al comando/condotta di imbarcazioni da diporto entro 12 miglia dalla costa ovvero senza alcun limite. Ciascun questionario è originato secondo un criterio di casualità che garantisce la differenziazione delle singole schede di esame. Detto criterio consente anche di verificare la preparazione del candidato, sottoponendo in maniera ponderata tutti gli

argomenti previsti dal programma ministeriale d'esame, per la patente nautica richiesta, in base alla ripartizione di massima sotto riportata:

<b>Argomento d'esame</b> (descrizione sintetica)	<b>Ripartizione dei quesiti in base agli argomenti d'esame</b>	
	Esame per patente entro 12 miglia dalla costa <b>(Questionario Base)</b>	Esame integrativo per patente senza alcun limite <b>(Questionario Integrazione)</b>
Teoria della nave	2	2
Motori endotermici	2	//
Sicurezza della navigazione	4	1
Colreg 72 e segnalamento marittimo	5	//
Meteorologia	2	5
Navigazione	4	4
Normativa diportistica	1	1
<b>Totale quesiti</b>	<b>20</b>	<b>13</b>
<b>Tempo concesso (90 secondi a quesito)</b>	<b>30 minuti</b>	<b>20 minuti</b>
<b>Errori tollerati</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
<b>Incidenza errori tollerati</b>	<b>15%</b>	<b>15,38%</b>

6. Se la Commissione dovesse accertare che nella scheda d'esame vi sia un quesito contenente inesattezze o errori, sottopone al candidato una domanda orale, vertente sull'argomento oggetto del quesito suddetto, il cui esito positivo equivale al quesito medesimo con risposta esatta. La Commissione fa esplicita menzione del quesito errato o inesatto in calce alla scheda di esame e vi annota altresì la domanda sostitutiva ed il relativo esito. La Commissione comunica tale circostanza all'ufficio patenti nautiche per l'aggiornamento del database.
7. Il *database* dei quesiti che fanno parte delle prove teoriche è soggetto a revisione periodica di cui verrà data opportuna pubblicità nella sezione dedicata del sito *web* di questo Ufficio circondariale marittimo.
8. Il presente provvedimento entra in vigore in data 24 marzo 2017. Alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'Ordine del Giorno n.10/2015/SCU in data 16.10.2015 è da ritenersi abrogato. La divulgazione è assicurata mediante

pubblicazione nella sezione dedicata del sito *web* di questo Ufficio circondariale marittimo.

9. Coloro che abbiano presentato istanza di ammissione agli esami in periodo anteriore alla data di emanazione del presente Ordine del Giorno, sosterranno l'esame secondo i programmi e le modalità vigenti all'atto di presentazione dell'istanza, entro i termini di validità temporali della medesima.

Agropoli, **24 marzo 2017**

**IL COMANDANTE**

**T.V.(CP) Gianluca SCUCCIMARRI**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.